

## CONVENZIONE

L'anno 2020 il giorno ..... del mese di ..... , in ....., presso la sede Palazzo Valmarana;

### **Premesso che:**

- il DPCM del 17 maggio 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il suddetto DPCM al punto gg) ha stabilito che le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- nello stesso D.P.C.M del 17 maggio 2020 all'allegato 8, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha esplicitato le: "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19"
- con il Decreto "Rilancio" DL n. 34 del 19.05.2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", il Governo ha messo a disposizione dei Comuni delle risorse, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, destinate a finanziare interventi per il potenziamento di centri estivi destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 13/06/2020 nonché l'allegato n. 2 della stessa contenente le "Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 - Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS - COV-2";

**Richiamata** la delibera n. 184 del 30/06/2020 ad oggetto "Linee di indirizzo per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e/o privati finalizzati all'organizzazione dei centri estivi per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 - Decreto "Rilancio" DL n. 34 del 19.05.2020, con la quale la Giunta comunale ha proceduto a fissare i criteri di riparto delle risorse assegnate al Comune di Venezia per il potenziamento dei centri estivi per poter garantire la successiva erogazione dei contributi.

In esecuzione della D.D n XXX del si stabilisce la presente convenzione:

## **T R A**

il Comune di Venezia, rappresentato dall'Ing. Silvia Grandese, nata a Venezia il

14/05/1973, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi, Domicilio Fiscale Comune di Venezia - S. Marco n. 4137 - Venezia, Codice Fiscale 00339370272;

e

la ..... nato/a il .....a ....., in qualità di legale rappresentante dell' ..... gestore del Centro estivo .....

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:**

### **Art .1**

Il Comune di Venezia con riferimento alle norme citate in premessa si impegna ad erogare i contributi spettanti al soggetto firmatario la presente convenzione secondo i criteri stabiliti nella Delibera di Giunta comunale n. 184 del 30/06/2020 ad oggetto "Linee di indirizzo per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e/o privati finalizzati all'organizzazione dei centri estivi per l'anno 2020 destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 - Decreto "Rilancio" DL n. 34 del 19.05.2020.

### **Art.2**

Il gestore ....., come sopra rappresentato, **si impegna a:**

- a) rispettare PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 presentato al Comune nonché di rispettare tutte le norme fissate dalla Legge riguardanti l'organizzazione di tali attività\_in particolare del Dpcm del 17/05/2020 allegato 8 e con il quale sono state emanate le Linee guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi diurni e degli interventi rivolti ai bambini nella fase 2 dell'emergenza covid-19 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 13/06/2020, allegato n. 2;
- b) rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente bando che intervengono nella gestione dei centri estivi;
- c) indicare la retta applicata per ciascun bambino per settimana di frequenza;
- d) dichiarare di aver attivato il centro estivo minimo 2 settimane;
- e) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs. vo 50/2016 e ss. mm.);
- f) risultare, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- g) presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo sullo specifico modulo allegato al bando;
- h) prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell'attività o conseguenti all'attività prestata;

- i) rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipe-dofilia;
- j) se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documen-tate ovvero etnico-culturali;
- k) prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
- l) sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il ri-spetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto del CO-VID-19 virus;
- m) prevedere la rilevazione quotidiana all'ingresso della temperatura corpo-rea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori e nel caso di temperatura superiore a 37,5 l'allontanamento. In caso di febbre del ge-nitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio;
- n) accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d'aria;
- o) per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnica-mente possibile, la funzione di ricircolo dell'aria.
- p) in caso di presenza di partecipanti portatori di malattie infettive, mettere in atto le indicazioni fornite dal competente Ufficio Igiene dell'Azienda U.L.S.S., ne dà comunque tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale;
- q) alla fine dell'attività, trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento tecnico della gestione del Centro Estivo, necessaria per una valutazione in merito alla produttività dell'intervento ed ai risultati conseguiti, una sintetica relazione delle attività svolte ed il monitoraggio sul gradimento da parte degli utenti;
- r) garantire la riservatezza, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018, delle informazioni riferite a persone che fruiscono del servizio;
- s) provvedere all'acquisto di materiale di consumo per assicurare una corretta attività di animazione, di laboratorio e ricreativa.

#### **Art. 4**

Il gestore del centro estivo, come sopra rappresentato, inoltre:

- a) assume a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, sollevando espressamente ed interamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche indiretta, al riguardo;
- b) assume a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi onere relativo al trattamento economico e previdenziale a favore dei propri dipendenti e/o soci e/o collaboratori adibiti al servizio e si impegna ad osservare tutte le

disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali per i medesimi, mantenendo in via esclusiva il rapporto con essi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, disoccupazione involontaria, malattia, ecc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del soggetto attuatore ed a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore dei propri dipendenti a norma delle leggi e regolamenti vigenti in materia;

- c) provvede al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a suo carico ed a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 5**

Il gestore del centro estivo, come sopra rappresentato, inoltre, provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni in favore dei partecipanti alle attività, siano essi bambini/ragazzi od operatori, per tutti gli eventi dannosi arrecati a persone o cose connessi a responsabilità addebitabili in conseguenza dell'incarico affidato, precisando nella polizza che i bambini/ragazzi sono considerati terzi tra di loro. servizi sociali territoriali.

#### **Art. 6**

Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente disciplinare nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L'associazione, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Associazione si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di Venezia ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Associazione non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC (posta elettronica certificata), salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

#### **Art. 7**

Il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R., nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta

comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art.8**

Il Gestore del centro estivo accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: [www.comune.venezia.it/node/583](http://www.comune.venezia.it/node/583) e lo invia firmato digitalmente;

#### **Art. 9**

Il Comune di Venezia come stabilito dalle linee guida regionali non avrà il compito di approvare il progetto organizzativo per la prevenzione del rischio covid-19, ma verificherà la conformità alle prescrizioni di legge, pertanto sono possibili ispezioni finalizzate al controllo dell'osservanza delle norme stabilite per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS – COV-2";

#### **Art.10**

Il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non avvenga nel rispetto delle "Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni – Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-COV-2".

#### **Art.11**

La sottoscrizione della presente Convenzione, che ha validità per il periodo dal ..... al ....., costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate o contenute.

**Data** \_\_\_\_\_

**Il rappresentante legale**

**Il Dirigente**  
**Ing. Silvia Grandese**